



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

SENTENZA N<sup>o</sup> 17

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente), dall'avv. Camillo Tatozzi (Componente) e dall'avv. Salomone Bevilacqua (componente), riunitosi a Roma il giorno 21 marzo 2017, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Claudio De Ciantis (licenze di conc./cond. nn. 363482, 360024 e 200644) e Ivan Pezzolla (licenze di conc./cond. 239341, di istruttore nn. 363562 e 351440, di direttore di scuderia n. 345295 e di conduttore n. 221614);

FATTO

La Procura Federale CSAI, a conclusione del procedimento di indagine n. 67 del 15.12.2016, avviato a seguito di denuncia sporta dal sig. Oronzo Montanaro nei confronti del sig. Claudio De Ciantis, proprietario e noleggiatore della vettura utilizzata dal concorrente Ivan Pezzolla nella manifestazione 54° Cronoscalata Svolte di Popoli svoltasi il 23-24 luglio 2016, ha deferito davanti a questo Giudice il De Ciantis per violazione degli artt. 8.1 (Principio di lealtà), 8.2 (Divieto di alterazione dei risultati sportivi) e 218 (Illecito sportivo) del R.N.S. ed il Pezzolla per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 8.1 e 90 (Responsabilità del concorrente).

La vicenda trae origine da un reclamo proposto dal Montanaro nell'ambito della succitata manifestazione nei confronti del Pezzolla, a seguito del quale il Collegio dei Commissari Sportivi decideva di sottoporre a verifica tecnica le vetture di entrambi e, con successiva decisione n. 4 del 10.8.2016, di escludere dalla classifica il Pezzolla.

Quest'ultimo con atto rep. 8/16 proponeva appello avverso la predetta decisione davanti al T.N.A., il quale con ordinanza n. 5/16 del 17.9.2016 disponeva una C.T.U. sulla vettura dell'appellante, custodita sin dall'inizio della vicenda presso l'Autofficina Combattelli.

E' accaduto però, come riportato dal Montanaro nella propria denuncia, che prima dell'inizio delle operazioni peritali il sig. Combattelli rientrando presso la propria Autofficina ove era custodita la vettura n. 33 del concorrente Pezzolla, trovava il sig.



Claudio De Ciantis accompagnato da altra persona nell'atto di smontare le sospensioni della vettura dopo averne sollevato il posteriore; nonostante le intimazione del Combattelli, il De Ciantis proseguiva nella propria attività di smontaggio e di sostituzione con molle e ammortizzatori di serie.

All'udienza del 21 marzo 2017, l'avv. Baroncini difensore di fiducia del Pezzolla chiedeva l'assoluzione del proprio assistito in ragione dell'estraneità ai fatti oggetto di contestazione al De Ciantis.

Presente il Sostituto Procuratore Federale Avv. Angelo De Crescenzo, che si riportava all'atto di deferimento.

#### DIRITTO

All'esito dell'esame dei documenti allegati al deferimento e delle dichiarazioni rilasciate in udienza dall'avv. Baroncini, il Collegio ritiene che il sig. Claudio De Ciantis deve essere considerato responsabile di illecito sportivo mentre il sig. Ivan Pezzolla deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

In particolare, con riguardo al De Ciantis la testimonianza del sig. Nicola Combattelli, riferita sia dal sig. Carlo Trafficante (Presidente dell'ASD Svolte di Popoli (organizzatore della gara in argomento) con nota del 17.9.2016 indirizzata a tutti gli organi di giustizia sportiva di ACI-CSAI che dal sig. Montanaro, con nota del 15.9.2016 del proprio legale di fiducia, non solo non è stata smentita o confutata dall'incolpato ma, anzi, aggravata da ulteriori circostanze che sono emerse per l'intervento della Polizia di Stato che ha sottoposta a indagine la vettura n. 33 risultata coinvolta in vicende di rilevanza penale.

Con riguardo al Pezzolla, invece il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per addebitargli la responsabilità di cui all'art. 90 RNS.

Detta norma prevede che "il concorrente è responsabile delle azioni e delle omissioni di chiunque partecipi ad una competizione e di chiunque fornisca per suo conto una prestazione collegata alla competizione (...)".

Nel caso di specie, però ritiene il Collegio che la condotta del De Ciantis non presenti elementi di collegamento con la gara sportiva del 23/24 luglio 2016 posto che in tale ambito le irregolarità riscontrate nella vettura 33 hanno riguardato – oltre alla non

corrispondenza del numero di matricola con quello indicato nei documenti riferibili alla vettura – la conformità del motore alle specifiche tecniche previste dal regolamento applicabile al caso di specie, mentre la condotta illecita del De Ciantis si è concretizzata nella violazione del divieto di accesso alla vettura sottoposta a custodia in attesa di verifica tecnica e nello smontaggio e sostituzione delle sospensioni (parte meccanica non colpita dal provvedimento dei Commissari sportivi).

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo:

dichiara il licenziato Claudio De Ciantis responsabile delle violazioni ascritte, e lo condanna alla sanzione della sospensione delle licenze sportive per anni 3 (tre) e dell'ammenda in € 10.000 (diecimila).

Assolve il licenziato Ivan Pezzolla per non avere commesso il fatto.

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza e la sua comunicazione a termini di regolamento, alle parti e al Presidente della CSAI.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Salvatore Giacchetti)



IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)

